

REGOLAMENTO

per

l'esame di professione di job coach per l'inserimento lavorativo

Modifica del 17 GIU. 2025

L'organo responsabile,

visto l'articolo 28 capoverso 2 della legge federale del 13 dicembre 2002¹ sulla formazione professionale,

decide:

I

Il regolamento del 9 agosto 2021 concernente l'esame di professione di job coach per l'inserimento lavorativo è modificato come segue:

3.31 All'esame finale è ammesso chi:

(...)

- b) dopo aver concluso la formazione ai sensi della lettera a) può attestare almeno quattro anni di pratica professionale, di cui un anno di pratica specifica, con un grado di occupazione medio di almeno l'80% (la pratica professionale che è stata raggiunta con un grado di occupazione parziale inferiore all'80% sarà computata pro rata);

(...)

¹ RS 412.10

II

La presente modifica entra in vigore previa approvazione della Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione (SEFRI).

Zurigo,

Associazione svizzera degli organi responsabili degli esami di professione
Accompagnamento socioprofessionale e Job Coaching



Stefan Osbahr
Presidente



Fränzi Zimmerli
Membro del comitato

La presente modifica è approvata.

Berna,

17.6.2025

Segreteria di Stato per la formazione,
la ricerca e l'innovazione SEFRI



Rémy Hübschi
Direttore supplente
Capodivisione Formazione professionale e continua

REGOLAMENTO

per

l'esame di professione di job coach per l'inserimento lavorativo

Modifica del 29. Nov. 2023

L'organo responsabile,

visto l'articolo 28 capoverso 2 della legge federale del 13 dicembre 2002¹ sulla formazione professionale,

decide:

I

Il regolamento del 9 agosto 2021 concernente l'esame di professione di job coach per l'inserimento lavorativo è modificato come segue:

2.2 Compiti della commissione d'esame

(...)

2.22 La commissione d'esame può:

- a) delegare la gestione dei ricorsi a singole persone;
- b) delegare compiti amministrativi a una segreteria.

4.2 Ritiro

(...)

4.22 Trascorso questo termine, il ritiro deve essere giustificato da motivi validi. Sono considerati motivi validi:

- a) maternità;
- b) paternità;
- c) malattia e infortunio;
- d) lutto nella cerchia ristretta;
- e) servizio militare, civile o di protezione civile imprevisto.

¹ RS 412.10

5.1 Parti d'esame

5.11 L'esame finale comprende le seguenti parti intermodulari e dura:

| Parte d'esame | Tipo d'esame | Orario |
|---|--------------|---|
| 1 Riflessione sulla modalità di lavoro personale | | |
| 1.1 Rapporto di riflessione | scritto | redatto in precedenza |
| 1.2 Presentazione del rapporto di riflessione e colloquio tecnico | orale | 40 min. (compresi 5 min. per la preparazione dell'aula) |
| 2 Procedimenti professionali importanti | scritto | 120 min. |
| 3 Analisi dei colloqui con l'utente, autorità o datori di lavoro | | |
| 3.1 Analisi video di una situazione durante un colloquio | scritto | 20 min. |
| 3.2 Colloquio tecnico | orale | 20 min. |
| Totale 200 min. (più rapporto di riflessione) | | |

(...)

La parte d'esame 2 consiste in due descrizioni di casi che si riferiscono alle tre aree di competenza d'azione da A a C secondo l'allegato 2 delle direttive (profilo di qualificazione). I candidati analizzano le due situazioni complesse ed elaborano domande, problemi, sfide e approcci alle soluzioni. L'attenzione si concentra sulla capacità di analisi e sulla competenza di attuazione.

II

La presente modifica entra in vigore previa approvazione della Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione (SEFRI).

Zurigo,

Associazione svizzera degli organi responsabili degli esami di professione
Accompagnamento socioprofessionale e Job Coaching



Fränzi Zimmerli
Presidente




Sandra Picceni
Membro del comitato

La presente modifica è approvata.

Berna, **29. Nov. 2023**

Segreteria di Stato per la formazione,
la ricerca e l'innovazione SEFRI



Rémy Hübschi
Direttore supplente
Capodivisione Formazione professionale e continua

REGOLAMENTO

per

l'esame di professione di job coach per l'inserimento lavorativo

Modifica del 16 NOV 2022

L'organo responsabile,

visto l'articolo 28 capoverso 2 della legge federale del 13 dicembre 2002¹ sulla formazione professionale,

decide:

I

Il regolamento del 09 agosto 2021 concernente l'esame di professione di job coach per l'inserimento lavorativo è modificato come segue:

- 3.11 L'esame finale è pubblicato almeno sette mesi prima del suo inizio nelle tre lingue ufficiali.
- 3.12 La pubblicazione indica almeno:
 - a) le date d'esame;
 - b) la tassa d'esame;
 - c) l'ufficio d'iscrizione;
 - d) il termine d'iscrizione;
 - e) le modalità di svolgimento dell'esame.

¹ RS 412.10

II

La presente modifica entra in vigore previa approvazione della Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione (SEFRI).

Zurigo,

Associazione svizzera degli organi responsabili degli esami di professione
Accompagnamento socioprofessionale e Job Coaching



Fränzi Zimmerli
Presidente



Verena Baumgartner
Membro del comitato

La presente modifica è approvata.

Berna, **16 NOV 2022**

Segreteria di Stato per la formazione,
la ricerca e l'innovazione SEFRI



Rémy Hübschi
Direttore supplente
Capodivisione Formazione professionale e continua

REGOLAMENTO

per

l'esame di professione di job coach per l'inserimento lavorativo*

del **9 AGO 2021**

(modulare, con esame finale)

Visto l'articolo 28 capoverso 2 della legge federale del 13 dicembre 2002 sulla formazione professionale, l'organo responsabile di cui al punto 1.3 emana il seguente regolamento d'esame.

1. DISPOSIZIONI GENERALI

1.1 Scopo dell'esame

Obiettivo dell'esame federale di professione è stabilire se i candidati hanno le competenze necessarie per l'esercizio di un'attività professionale complessa e che comporta un elevato grado di responsabilità.

1.2 Profilo professionale

1.21 Campo d'attività

I job coach per l'inserimento lavorativo seguono le persone che per motivi diversi presentano difficoltà ad accedere o a rimanere sul mercato del lavoro generale. Assieme agli utenti, individuano i talenti e i desideri di questi ultimi in relazione al mercato del lavoro. I job coach per l'inserimento lavorativo aiutano le persone che accompagnano a formulare obiettivi adeguati e ad attuare le misure necessarie per raggiungerli. Nel loro lavoro quotidiano seguono e sostengono gli utenti secondo le necessità e coordinano il loro processo di integrazione nel mercato del lavoro generale. A questo scopo collaborano con datori di lavoro e con altri uffici o servizi rilevanti.

1.22 Principali competenze operative

I job coach per l'inserimento lavorativo adattano il loro supporto alle esigenze degli utenti, incoraggiano questi ultimi a confidare nelle proprie forze e li aiutano a imparare come affrontare le situazioni difficili. L'obiettivo è portare le persone accompagnate a muoversi il più autonomamente possibile sul mercato del lavoro. Allo stesso tempo, i job coach per l'inserimento lavorativo si occupano delle richieste dei datori di lavoro, per trovare congiuntamente la migliore soluzione possibile.

* In un'ottica di leggibilità e scorrevolezza, all'interno del testo il genere maschile è impiegato per ambo i sessi.

L'obiettivo dei job coach per l'inserimento lavorativo è far sì che le persone seguite si integrino a lungo termine nel mercato del lavoro: chiariscono accuratamente i mandati e conducono colloqui di orientamento con i loro potenziali utenti, assieme a questi ultimi mettono in chiaro il genere e l'estensione della cooperazione nel rispetto delle eventuali direttive degli enti finanziatori. Seguono i utenti nella stesura del loro profilo di competenze e li supportano nella ricerca di un lavoro adeguato alle loro esigenze. Effettuano un'analisi della situazione e presentano loro una selezione di opzioni. Se necessario, forniscono corsi sul processo di candidatura e seguono i colloqui di lavoro e l'ingresso nel mercato del lavoro in conformità con le eventuali direttive degli enti finanziatori. Conducono colloqui con utenti e con le altre parti coinvolte per fare il punto della situazione, redigono rapporti all'attenzione dei mandanti e portano a conclusione le misure di accompagnamento.

Gli strumenti centrali del loro lavoro sono i colloqui e la conduzione o moderazione di colloqui adeguata al gruppo target. I job coach per l'inserimento lavorativo mantengono i contatti con i datori di lavoro e altri importanti gruppi di interesse, reagiscono adeguatamente in caso di crisi e risolvono i conflitti. In questo contesto assumono il ruolo di moderatori e negoziano tra i gruppi di interesse, in particolare tra le esigenze del datore di lavoro e quelle degli utenti. Per i job coach per l'inserimento lavorativo è molto importante creare e curare una rete nel settore dell'inserimento professionale. Lavorano in modo costruttivo con i vari gruppi di interesse, partecipano allo scambio di competenze in gruppi interdisciplinari o collaborano a progetti.

I job coach per l'inserimento lavorativo si distinguono per una gestione cosciente delle proprie risorse e strutturano in modo professionale i rapporti nel contesto lavorativo. Osservano le tendenze nel proprio campo di attività e forniscono impulsi mirati per sviluppare ulteriormente il proprio settore.

1.23 Esercizio della professione

I job coach per l'inserimento lavorativo offrono i propri servizi in qualità di dipendenti presso organizzazioni e aziende oppure da indipendenti sulla base di mandati che svolgono autonomamente. In un contesto complesso collaborano con gruppi di interesse diversi, come ad esempio con utenti, famigliari di questi ultimi, medici, scuole, mandanti, enti finanziatori e datori di lavoro. I job coach per l'inserimento lavorativo coordinano le attività di questi gruppi di interesse in relazione agli utenti tenendo conto delle loro diverse esigenze. Devono conciliare queste esigenze su base individuale e gestire in modo professionale eventuali conflitti tra gli obiettivi. Nella prospettiva dell'integrazione o della permanenza nel mondo del lavoro, l'elemento centrale è sempre l'accompagnamento degli utenti adeguato alle esigenze, il che richiede un elevato grado di soluzioni creative. I job coach per l'inserimento lavorativo assistono gli utenti e i loro datori di lavoro in modo approfondito e per tutto il tempo necessario. Con la loro attività promuovono costantemente l'autoefficacia e la responsabilizzazione (*empowerment*) degli utenti.

1.24 Contributo della professione alla società, all'economia, alla cultura e alla natura

Il lavoro rappresenta un fattore essenziale di successo sia per un'economia sana sia a livello sociale per il senso che apporta alla vita delle persone. I job coach per l'inserimento lavorativo forniscono un contributo importante che permette alle persone di lavorare e di trovare un ruolo nella società. Sostengono in modo mirato le persone che per i motivi più disparati presentano difficoltà nella ricerca di un posto di lavoro o di formazione, nel momento in cui assumono un impiego, nel

mantenimento dell'impiego o durante l'esercizio della professione (primo ingresso o reintegrazione nel mondo del lavoro).

1.3 Organo responsabile

1.31 L'organo responsabile è costituito dalla seguente organizzazione del mondo del lavoro:

- Associazione svizzera degli organi responsabili degli esami di professione
Accompagnamento socioprofessionale e Job Coaching

1.32 L'organo responsabile è competente per tutta la Svizzera.

2. ORGANIZZAZIONE

2.1 Composizione della commissione per la garanzia della qualità

2.11 Tutti i compiti relativi al rilascio dell'attestato professionale sono affidati a una commissione per la garanzia della qualità (commissione GQ) La commissione GQ è composta da almeno 5 membri e nominata dal comitato dell'organo responsabile per la durata di tre anni.

2.12 La presidenza della commissione GQ è eletta dal Comitato dell'organo responsabile. Per il resto la commissione GQ si autocostruisce. Essa è in grado di deliberare se è presente la maggioranza dei membri. Le decisioni richiedono la maggioranza dei membri presenti. A parità di voti è il presidente a decidere. Le riunioni della commissione GQ possono svolgersi in videoconferenza.

2.2 Compiti della commissione GQ

2.21 La commissione GQ:

- a) emana le direttive inerenti al regolamento d'esame e le aggiorna periodicamente;
- b) stabilisce le tasse d'esame;
- c) stabilisce la data e il luogo dell'esame finale;
- d) definisce il programma d'esame;
- e) predispone la preparazione dei compiti d'esame e cura lo svolgimento dell'esame finale;
- f) nomina i periti, li forma per le loro funzioni e li impiega;
- g) decide l'ammissione all'esame finale e l'eventuale esclusione dallo stesso;
- h) stabilisce i contenuti dei moduli e i requisiti degli esami di fine modulo;
- i) verifica i certificati di fine modulo, valuta l'esame finale e delibera il conferimento dell'attestato professionale;
- j) tratta le domande e i ricorsi;
- k) controlla periodicamente l'attualità dei moduli, ne dispone l'aggiornamento e determina la durata di validità dei certificati di fine modulo;
- l) decide in merito al riconoscimento di altri titoli o prestazioni;
- m) rende conto della sua attività alle istanze superiori e alla Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione (SEFRI);
- n) provvede allo sviluppo e alla garanzia della qualità, in particolare al regolare aggiornamento del profilo di qualificazione in conformità con le esigenze del mercato del lavoro.

2.22 La commissione GQ può delegare compiti amministrativi a una segreteria.

2.3 Svolgimento non pubblico / Vigilanza

2.31 L'esame finale si svolge sotto la vigilanza della Confederazione. Non è pubblico. In casi particolari, la commissione GQ può concedere delle deroghe.

2.32 La SEFRI riceve tempestivamente l'invito all'esame finale e la relativa documentazione.

3. PUBBLICAZIONE, ISCRIZIONE, AMMISSIONE, SPESE

3.1 Pubblicazione

3.11 L'esame finale è pubblicato almeno otto mesi prima del suo inizio nelle tre lingue ufficiali.

3.12 La pubblicazione indica almeno:

- a) le date d'esame;
- b) la tassa d'esame;
- c) l'ufficio d'iscrizione;
- d) il termine d'iscrizione;
- e) il mandato e gli argomenti per il rapporto di riflessione;
- f) le modalità di svolgimento dell'esame.

3.2 Iscrizione

All'iscrizione devono essere allegati:

- a) un riepilogo del percorso formativo assolto e della pratica professionale svolta;
- b) le copie dei titoli e dei certificati di lavoro richiesti ai fini dell'ammissione;
- c) le copie dei certificati di fine modulo o delle relative dichiarazioni di equivalenza;
- d) l'indicazione della lingua d'esame;
- e) la copia di un documento d'identità con fotografia;
- f) l'indicazione del numero di assicurazione sociale (numero AVS)²;
- g) La conferma della supervisione.

3.3 Ammissione

3.31 All'esame finale è ammesso chi:

- a) è in possesso di un attestato federale di capacità, una maturità liceale, una maturità specializzata o una qualificazione equivalente;
- b) dopo aver concluso la formazione ai sensi della lettera a) può attestare almeno quattro anni di pratica professionale, di cui due anni di pratica specifica, con un grado di occupazione medio di almeno l'80% (la pratica professionale che è stata raggiunta con un grado di occupazione parziale inferiore all'80% sarà computata pro rata);
- c) è in grado di comprovare la supervisione di almeno dodici ore da parte di un supervisore riconosciuto;

² La base legale è contenuta nell'ordinanza sulle rilevazioni statistiche (RS 431.012.1; n. 70 dell'allegato). La commissione GQ o la SEFRI rileva il numero AVS per conto dell'Ufficio federale di statistica e lo utilizza a fini puramente statistici.

- d) dispone dei necessari certificati di fine modulo o delle relative dichiarazioni di equivalenza.

È fatta riserva del pagamento entro i termini della tassa d'esame di cui al punto 3.41 e della consegna puntuale del rapporto di riflessione completo.

- 3.32 Per l'ammissione all'esame finale devono essere presentati i seguenti certificati di fine modulo:

- a) Modulo 1: Pianificare e accertare i mandati;
- b) Modulo 2: Seguire e consigliare le/gli utenti;
- c) Modulo 3: Agire assieme ai gruppi di interesse.

Il contenuto e i requisiti dei singoli moduli sono specificati nella descrizione dei moduli dell'organo responsabile (designazione del modulo e requisiti concernenti i controlli delle competenze). Essa è riportata nelle direttive o in appendice alle stesse.

- 3.33 La decisione in merito all'ammissione all'esame finale è comunicata al candidato per iscritto almeno cinque mesi prima dell'inizio dell'esame. La decisione negativa deve indicare la motivazione e i rimedi giuridici.

3.4 Spese

- 3.41 Il candidato versa la tassa d'esame previa conferma dell'ammissione. Le tasse di stampa dell'attestato professionale e di iscrizione nel registro dei titolari di attestato professionale nonché l'eventuale contributo alle spese per il materiale sono a carico dei candidati e vengono riscossi separatamente.
- 3.42 Ai candidati che, conformemente al punto 4.2, si ritirano entro i termini prescritti o devono ritirarsi dall'esame finale per motivi validi viene rimborsato l'importo pagato, dedotte le spese sostenute.
- 3.43 Chi non supera l'esame finale non ha diritto ad alcun rimborso.
- 3.44 La tassa d'esame per i candidati ripetenti è fissata dalla commissione GQ caso per caso, tenendo conto delle parti d'esame da ripetere.
- 3.45 Le spese di viaggio, vitto, alloggio e assicurazione durante l'esame finale sono a carico dei candidati.

4. SVOLGIMENTO DELL'ESAME FINALE

4.1 Convocazione

- 4.11 L'esame finale ha luogo se, dopo la pubblicazione, almeno 16 candidati adempiono alle condizioni d'ammissione o almeno ogni due anni.
- 4.12 I candidati possono essere esaminati in una delle tre lingue ufficiali: italiano, francese o tedesco.
- 4.13 I candidati sono convocati almeno quattro settimane prima dell'inizio dell'esame finale. La convocazione contiene:
 - a) il programma d'esame con l'indicazione precisa del luogo, della data e dell'ora dell'esame finale e degli ausili che il candidato è autorizzato ad usare e a portare con sé;

b) l'elenco dei periti.

4.14 Le richieste di riconsuazione dei periti opportunamente motivate devono essere presentate alla commissione GQ al massimo due settimane prima dell'inizio dell'esame. La commissione GQ adotta le disposizioni necessarie.

4.2 Ritiro

4.21 I candidati possono ritirare la propria iscrizione fino a otto settimane prima dell'inizio dell'esame finale.

4.22 Trascorso questo termine, il ritiro deve essere giustificato da motivi validi. Sono considerati motivi validi:

- a) maternità;
- b) malattia e infortunio;
- c) lutto nella cerchia ristretta;
- d) servizio militare, civile o di protezione civile imprevisto.

4.23 Il candidato deve immediatamente notificare per iscritto alla commissione GQ il suo ritiro allegando i documenti giustificativi.

4.3 Mancata ammissione ed esclusione

4.31 I candidati che, in relazione alle condizioni di ammissione, forniscono deliberatamente indicazioni false, presentano certificati di fine modulo appartenenti a terze persone o cercano in altri modi di ingannare la commissione GQ non vengono ammessi all'esame finale.

4.32 È escluso dall'esame finale chi:

- a) utilizza ausili non autorizzati;
- b) infrange in modo grave la disciplina dell'esame;
- c) tenta di ingannare i periti.

4.33 L'esclusione dall'esame finale deve essere decisa dalla commissione GQ. Il candidato ha il diritto di sostenere l'esame con riserva fino al momento in cui la commissione GQ non ha deliberato al riguardo.

4.4 Sorveglianza degli esami, periti

4.41 L'esecuzione dei lavori d'esame scritti è sorvegliata da almeno una persona competente nella materia d'esame la quale annota le proprie osservazioni.

4.42 La valutazione dei lavori d'esame scritti è effettuata da almeno due periti che determinano la nota congiuntamente.

4.43 Almeno due periti presenziano agli esami orali, prendono nota del colloquio d'esame e dello svolgimento generale, valutano le prestazioni e determinano la nota congiuntamente.

4.44 I periti recedono dall'incarico se sono parenti, superiori o ex superiori, collaboratori o colleghi del candidato oppure suoi docenti nei corsi di preparazione.

4.5 Riunione conclusiva per l'attribuzione delle note

- 4.51 La commissione GQ delibera il superamento dell'esame in una riunione indetta al termine dello stesso. La persona che rappresenta la SEFRI è invitata per tempo alla riunione.
- 4.52 I parenti e i superiori o ex superiori, collaboratori o colleghi del candidato nonché i docenti dei corsi di preparazione da lui frequentati recedono dall'incarico per la delibera sul conferimento dell'attestato professionale.

5. ESAME FINALE

5.1 Parti d'esame

- 5.11 L'esame finale comprende le seguenti parti intermodulari e dura:

| Parte d'esame | Tipo d'esame | Orario |
|---|--------------|---|
| 1 Riflessione sulla modalità di lavoro personale | | |
| 1.1 Rapporto di riflessione | scritto | redatto in precedenza |
| 1.2 Presentazione del rapporto di riflessione e colloquio tecnico | orale | 40 min. (compresi 5 min. per la preparazione dell'aula) |
| 2 Procedimenti professionali importanti | scritto | 60 min. |
| 3 Analisi dei colloqui con l'utente, autorità o datori di lavoro | | |
| 3.1 Analisi video di una situazione durante un colloquio | scritto | 20 min. |
| 3.2 Colloquio tecnico | orale | 20 min. |
| Totale 140 min. (più rapporto di riflessione) | | |

La parte d'esame 1 consiste in un rapporto di riflessione e nella presentazione delle informazioni più importanti tratte dal rapporto, seguita dal colloquio tecnico. I candidati elaborano in precedenza un rapporto di riflessione su due settori tematici complessivi. Uno si riferisce alla gestione degli utenti, l'altro all'interazione con datori di lavoro. Essi scelgono tra argomenti prestabiliti e descrivono la propria esperienza in merito. Presentano i contenuti e le informazioni più importanti tratti dal proprio rapporto di riflessione. Nell'ambito del colloquio tecnico rispondono a domande di approfondimento poste loro dai periti.

La parte d'esame 1 riguarda il campo di competenze operative A «Integrare l'utente nel mercato del lavoro» e il campo di competenze operative B «Creare e curare le reti professionali» in combinazione con il campo di competenze operative C «Garantire i propri ruoli e le relazioni professionali», ai sensi del profilo di qualificazione (cfr. direttive). L'accento in questo contesto è posto sulla competenza di attuazione e sulla capacità di riflessione.

La parte d'esame 2 consiste in tre descrizioni di casi riferiti a procedure professionali chiave dei job coach per l'inserimento lavorativo, in cui i candidati devono analizzare situazioni complesse provenienti da tutti i campi di competenze operative da A a C (vedi sopra) e descrivere i quesiti che si pongono, i problemi, le

sfide e gli approcci di soluzione. L'accento in questo contesto è posto sulla capacità analitica e sulla competenza di attuazione.

La parte d'esame 3 consiste in un'analisi scritta di un colloquio registrato su video, seguita da un colloquio tecnico. Le situazioni del colloquio esaminate provengono dal campo di competenze operative A «Integrare l'utentes nel mercato del lavoro». I candidati analizzano le sfide rappresentate nella sequenza filmata. Nel successivo colloquio tecnico i candidati presentano i punti più importanti della propria analisi, rispondono alle domande di approfondimento e di concretizzazione e spiegano gli approcci di soluzione adeguati alla situazione. L'accento in questo contesto è posto sulla verifica della capacità analitica, la capacità di riflessione, la capacità di argomentare e la competenza di attuazione.

5.12 Ogni parte d'esame può essere suddivisa in voci. La commissione GQ definisce questa suddivisione e la ponderazione delle voci nelle direttive inerenti al presente regolamento d'esame.

5.2 Requisiti per l'esame

5.21 La commissione GQ emana le disposizioni dettagliate in merito all'esame finale nelle direttive inerenti al presente regolamento d'esame (di cui al punto 2.21 lett. a).

5.22 La commissione GQ decide l'equivalenza di parti d'esame o moduli di altri esami di livello terziario già conclusi e l'eventuale esonero dall'esame nelle corrispondenti parti previste dal presente regolamento. Non è consentito l'esonero dalle parti d'esame che, secondo il profilo professionale, rappresentano le competenze principali dell'esame.

6. VALUTAZIONE E ATTRIBUZIONE DELLE NOTE

6.1 Disposizioni generali

La valutazione delle singole parti d'esame e dell'esame finale viene espressa in note. Si applicano le disposizioni di cui ai punti 6.2 e 6.3.

6.2 Valutazione

6.21 Le note delle voci sono espresse con punti interi o mezzi punti, conformemente al punto 6.3.

6.22 La nota di una parte d'esame corrisponde alla media, arrotondata a un decimale, delle note delle voci in cui la parte d'esame è suddivisa. Se il metodo di valutazione non contempla note di voci, la nota della parte d'esame viene calcolata direttamente in conformità con il punto 6.3.

6.23 La nota complessiva dell'esame finale è data dalla media delle note delle singole parti d'esame. Essa è arrotondata a un decimale.

6.3 Valore delle note

Le prestazioni sono valutate con note da 6 a 1. Il 4.0 e le note superiori designano prestazioni sufficienti. Non sono ammesse note intermedie diverse dai mezzi punti.

6.4 Condizioni per il superamento dell'esame finale e per il rilascio dell'attestato professionale

6.41 L'esame finale è superato se la nota complessiva raggiunge almeno il 4.0.

6.42 L'esame finale non è superato, se il candidato

- a) non si ritira entro il termine previsto;
- b) si ritira dall'esame o da una parte d'esame pur non avendo motivi validi;
- c) si ritira dopo l'inizio dell'esame pur non avendo motivi validi;
- d) deve essere escluso dall'esame.

6.43 La commissione GQ si basa esclusivamente sulle prestazioni fornite durante l'esame finale per decidere in merito al superamento di quest'ultimo. Chi supera l'esame ottiene l'attestato professionale federale.

6.44 La commissione GQ rilascia a ogni candidato un certificato d'esame finale, dal quale risultano almeno:

- a) la conferma del possesso dei certificati di fine modulo richiesti o delle dichiarazioni di equivalenza;
- b) le note delle singole parti d'esame e la nota complessiva dell'esame finale;
- c) il superamento o il mancato superamento dell'esame finale;
- d) l'indicazione dei rimedi giuridici in caso di mancato rilascio dell'attestato professionale.

6.5 Ripetizione

6.51 Chi non ha superato l'esame finale può ripeterlo due volte.

6.52 La ripetizione si limita alle parti d'esame nelle quali è stata fornita una prestazione insufficiente.

6.53 Per la ripetizione si applicano le stesse condizioni d'iscrizione e d'ammissione valide per il primo esame finale.

7. ATTESTATO PROFESSIONALE, TITOLO E PROCEDURA

7.1 Titolo e pubblicazione

7.11 L'attestato professionale federale è rilasciato dalla SEFRI su richiesta della commissione GQ e porta le firme della direzione della SEFRI e del presidente della commissione GQ.

7.12 I titolari dell'attestato professionale sono autorizzati a portare il seguente titolo protetto:

- **Job Coach per l'inserimento lavorativo con attestato professionale federale**
- **Job Coachin Arbeitsintegration / Job Coach Arbeitsintegration mit eidgenössischem Fachausweis**
- **Spécialiste en insertion professionnelle avec brevet fédéral**

Per la versione inglese si usa la dicitura:

- **Job Coach Integrated Employment, Federal Diploma of Higher Education**

7.13 I nominativi dei titolari dell'attestato professionale sono iscritti in un registro tenuto dalla SEFRI.

7.2 Revoca dell'attestato professionale

7.21 La SEFRI può revocare un attestato professionale conseguito illegalmente con riserva di avviare una procedura penale.

7.22 Contro la decisione della SEFRI può essere interposto ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale entro 30 giorni dalla notifica.

7.3 Rimedi giuridici

7.31 Contro le decisioni della commissione GQ relative all'esclusione dall'esame finale o al rifiuto di rilasciare l'attestato professionale può essere inoltrato ricorso presso la SEFRI entro 30 giorni dalla notifica. Il ricorso deve contenere le richieste del ricorrente e le relative motivazioni.

7.32 In prima istanza, la decisione sui ricorsi spetta alla SEFRI. Contro la sua decisione può essere interposto ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale entro 30 giorni dalla notifica.

8. COPERTURA DELLE SPESE D'ESAME

8.1 Il comitato dell'organo responsabile fissa su richiesta della commissione GQ le tariffe secondo le quali vengono remunerati i membri della commissione GQ e i periti.

8.2 L'organo responsabile si fa carico delle spese d'esame, nella misura in cui non sono coperte dalle tasse d'esame, dal contributo federale o da altre fonti.

8.3 Al termine dell'esame la commissione GQ invia alla SEFRI, conformemente alle sue direttive³, un rendiconto dettagliato. Su questa base la SEFRI stabilisce il contributo federale per lo svolgimento dell'esame.

9. ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento d'esame entra in vigore previa approvazione della SEFRI.

³ Directives du SEFRI concernant l'octroi de subventions fédérales pour l'organisation d'examens professionnels fédéraux et d'examens professionnels fédéraux supérieurs selon les art. 56 LFPr et 65 OFPr (in francese e tedesco)

10. EMANAZIONE

Zurigo, 6.7.2021

Associazione svizzera degli organi responsabili degli esami di professione
Accompagnamento socioprofessionale e Job Coaching



Fränzi Zimmerli
Presidente




Verena Baumgartner
Membro di Comitato

Il presente regolamento d'esame è approvato.

Berna, **9 AGO 2021**

Segreteria di Stato per la formazione,
la ricerca e l'innovazione SEFRI



Rémy Hübschi
Vice-direttore
Capodivisione Formazione professionale e continua